

(N. 1102)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1980

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai « artificieri » della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi

L'impiego di personale specializzato nell'attività di rimozione e disattivazione di ordigni esplosivi, predisposti da ignoti a scopi terroristici o di sabotaggio, è di competenza del Ministero dell'interno.

A motivo delle sempre crescenti esigenze e di una effettiva limitata disponibilità di personale qualificato appartenente alle forze di polizia, le Forze armate concorrono con proprio personale all'attività in questione.

Tale concorso, soprattutto in questi ultimi tempi e segnatamente per ciò che riguarda Roma e provincia, ha assunto un carattere di vera e propria attività primaria delle direzioni di artiglieria dei comandi di regione militare, che si estrinseca in:

interventi per disinnescamento, rimozione o distruzione di ordigni esplosivi;

controllo di autovetture, valigie, pacchi sospettati di contenere ordigni esplosivi;

sopralluoghi per la individuazione dei reperti a seguito di esplosioni di ordigni;

ispezioni presso scuole, enti pubblici e privati, aeroporti, ambasciate, stabilimenti industriali, locali pubblici, a seguito di segnalazioni anonime circa la presenza di ordigni esplosivi;

servizi di prevenzione, in occasione di particolari e importanti avvenimenti (processi giudiziari, congressi di partiti, manifestazioni pubbliche e cerimonie, visite di personalità di altre nazioni);

collaborazione tecnica alle forze di polizia nella ricerca di armi e materiali esplosivi occulti.

Gli interventi sopra citati — come già detto — sono in continuo aumento e raggiungono, a volte, livelli difficilmente sopportabili con il personale e i mezzi a disposizione, anche in considerazione che lo stesso personale è preposto ai normali compiti

d'istituto (bonifica di 2° grado dei poligoni di tiro, gestione tecnica centralizzata automatizzata delle munizioni, organizzazione e svolgimento di corsi vari).

Tale attività trova sovente vasta eco in ambito nazionale tramite gli organi di informazione di massa (radio, televisione, stampa) e i nomi del personale specializzato delle Forze armate sono spesso di dominio pubblico.

Inoltre il personale artificiere della difesa viene spesso chiamato a disinnescare ordigni residuati bellici rinvenuti durante lavori edilizi ed in altre circostanze, ordigni quanto mai pericolosi poichè contenenti esplosivo il cui comportamento balistico si è col tem-

po modificato, nonchè congegni di attivazione poco noti.

Poichè la legislazione vigente non contempla alcun compenso particolare per coloro che affrontano rischi gravissimi nell'espletamento di questa attività di alto contenuto sociale, è apparso doveroso ed equo presentare l'unito disegno di legge che istituisce un congruo « premio di disattivazione » da attribuire singolarmente per ogni intervento effettuato.

Agli interessati verrà corrisposto, per ogni giornata di intervento, un premio di cinquantamila lire, che, tenuto conto della delicatezza e rischiosità del lavoro svolto, non appare assolutamente eccessivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere o disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo o comunque di interventi a favore della collettività, compete, per ogni giorno di intervento un premio di disattivazione, da corrispondersi individualmente, di lire 50.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.